

		SENT. N. 100/2024/M
	REPUBBLICA ITALIANA	
	NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE	
	PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
	nella persona del dott. Andrea Giordano, in funzione di Giudice Unico delle	
	pensioni, ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46265 del registro di segreteria	
	proposto da:	
	(omissis), nato a (omissis) il (omissis) e ivi residente alla via (omissis),	
	rappresentato e difeso dall'avv. Michela Scafetta	
	contro	
	l'INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.	
	Mariateresa Nasso e dall'avv. Oreste Manzi	
	Visto il ricorso;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Nella camera di consiglio del 21 novembre 2024, con l'assistenza del	
	Segretario, dott.ssa Roberta Onorati.	
	FATTO	
	Con ricorso depositato il 6 giugno 2024, il sig. (omissis) ha chiesto che venga	
	data esatta ottemperanza alla sentenza C. conti, Sez. giurisdizionale	
	regionale per la Regione Emilia-Romagna, n. 3/2023/M e, in particolare, che:	
	- vengano riconosciuti gli assegni accessori a lui spettanti con decorrenza 1°	
	giugno 2020;	
		1

- venga rettificata la delibera di pensione Mod. SM5007 del 23 settembre 2020.

Ha, altresì, chiesto il “*trasferimento del fascicolo*” alla Procura Regionale dell’Emilia-Romagna affinché venga accertato l’eventuale danno erariale derivante dai maggiori importi relativi a interessi e rivalutazione monetaria determinati dall’asseritamente ingiustificato pagamento del *quantum debeatur*.

Con memoria di costituzione del giorno 11 novembre 2024, l’Inps ha dedotto di aver provveduto alla riliquidazione degli assegni richiesti con decorrenza 1.6.2020, data della domanda amministrativa, come da documentazione che ha allegato.

Ha precisato che gli arretrati derivanti dalla riliquidazione sono stati corrisposti con la rata di pensione del novembre 2024, come da cedolino versato agli atti di causa.

Ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere nella presente controversia; con compensazione delle spese processuali.

Con memoria conclusiva dell’11 novembre 2024, il ricorrente ha dedotto che la delibera di pensione Mod. SM5007 non sarebbe stata aggiornata nella parte relativa agli assegni accessori.

Ha, quindi, chiesto che:

- venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla decorrenza degli assegni accessori;

- venga rettificata la delibera di pensione Mod. SM5007;

- venga nominato un commissario *ad acta* e trasmesso il fascicolo alla Procura

contabile.

All'udienza del 21 novembre 2024, sono comparsi:

- per il ricorrente, l'avv. Carmela D'Agostino, in sostituzione dell'avv. Michela Scafetta;
- per l'Inps, l'avv. Mariateresa Nasso.

Parte ricorrente si è associata alle conclusioni di cessata materia del contendere, per come rassegnate dall'Inps; ha tuttavia insistito nella condanna dell'Ente alla refusione delle spese processuali.

DIRITTO

Occorre premettere che il presente ricorso è teso all'esatta ottemperanza della sentenza C. conti, Sez. giurisdizionale regionale per la Regione Emilia-Romagna, n. 3/2023/M; si inquadra, pertanto, nel *genus* dei giudizi di ottemperanza, rinvenibili anche nei processi amministrativo (d.lgs. n. 104/2010, articolo 112) e tributario (d.lgs. n. 546/1992, articolo 70).

Come risulta dall'articolo 217 c.g.c., *"Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza"*.

Così, a norma del successivo articolo 218: *"L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta."*

Unitamente al ricorso è depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata".

Il canone di effettività della tutela ispira i contenuti della decisione, che, in armonia con l'articolo 114 c.p.a., può spaziare dall'ordine di ottemperanza (o,

in caso di pronunce non passate in giudicato, dalla determinazione delle più idonee modalità esecutive) alla designazione di un commissario *ad acta* che garantisca la piena e integrale esecuzione e alla fissazione di una somma di denaro (c.d. *astreinte*) per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Tutto ciò premesso, vista la ritualità del proposto ricorso, successivo ad apposita diffida di parte e corredato da copia autentica della pronuncia ottemperanda, è d'uopo scrutinare l'eccezione di cessazione della materia del contendere, formulata dall'Inps nella propria memoria dell'11 novembre 2024. L'eccezione è fondata.

Invero, la cessazione della materia presuppone un sopraggiunto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dell'istante, per avere quest'ultimo conseguito l'integrale soddisfacimento delle proprie ragioni in un momento successivo a quello dell'avvio del giudizio.

Nel caso di specie, risulta provato che il bisogno di tutela della parte sia stato interamente soddisfatto e che, dunque, sia realmente venuto meno il suo interesse alla prosecuzione della lite.

L'Ente ha, infatti, provveduto alla riliquidazione degli assegni richiesti con decorrenza 1.6.2020, corrispondendo i dovuti arretrati con la rata di pensione del novembre 2024.

La circostanza, suffragata dal cedolino depositato dall'Inps, non è stata contestata da parte ricorrente, che ha anzi aderito all'eccezione di avvenuta cessazione della materia del contendere, avendo la propria pretesa trovato soddisfacimento integrale.

Come si legge, infatti, nel verbale relativo all'udienza del 21 novembre 2024:

“l’avv. D’Agostino, per il ricorrente, dichiara di estendere l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere alla totalità delle domande formulate in sede di ricorso”.

Ricorrono, pertanto, i presupposti indicati dalla consolidata giurisprudenza, secondo cui, perché intervenga una pronuncia di cessata materia del contendere, è necessaria la reciproca dichiarazione delle parti in ordine al sopravvenuto mutamento della situazione di fatto dedotta in giudizio e la conseguente sottoposizione, da parte di entrambe, di conclusioni conformi.

Conformemente all’indirizzo pretorio in materia (ad es., Cass. civ., Sez. II, 29 luglio 2021, n. 21757), deve essere dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla totalità dei *petita* veicolati dal ricorrente.

Ciò posto, ai fini dell’applicazione del principio di soccombenza virtuale, appare opportuno evidenziare che, nonostante il passaggio in giudicato della decisione ottemperanda, l’Inps non vi ha dato immediata esecuzione.

Ciò ha reso necessaria l’instaurazione del presente giudizio; cosa che, in ragione del principio di causalità sotteso al canone di soccombenza (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2021, n. 21823), determina la condanna dell’Ente al pagamento delle spese processuali (ad es., Sez. Calabria, n. 229/2021), che vengono liquidate come in dispositivo.

Ferma rimanendo la complessità delle circostanze rilevanti nel caso di specie, anche alla luce di quanto dichiarato a verbale dall’Inps in data 21.11.2024 (*“[...] rappresenta[ndo] l’avvenuta osservanza, da parte dell’Ente, delle statuizioni di cui alla sentenza giusta pagamento, al momento della prima rata possibile e utile, di tutti gli arretrati, nonché le difficoltà interpretative scaturite*

dal parere medico-legale emesso in seno al giudizio culminato con la sentenza oggetto dell'ottemperanza”), si procede, in analogica applicazione del principio di cui all'articolo 2, comma 8, l. n. 241/1990 (su cui Sez. I App., n. 255/2020), alla trasmissione, in via telematica, del presente *dictum* alla Procura contabile per quanto di eventuale competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'INPS al rimborso, a favore del ricorrente, del compenso spettante alla difesa, che liquida in € 1.700,00 (millesettecento/00), oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “*Codice in materia di protezione di dati personali*”, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.

Il Giudice

f.to digitalmente Andrea Giordano

Depositata in Segreteria il giorno 05 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, lì 05 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)